



Berna, 27 ottobre 2021

Roadmap del 23 febbraio 2015 in materia fiscale e finanziaria tra la Svizzera e l'Italia

Analisi dell'attuazione

Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Romano 21.3242 del 17 marzo 2021 «Analisi dello stato di attuazione della roadmap siglata tra Svizzera e Italia nel 2015. Firmato il nuovo accordo sull'imposizione dei frontalieri occorre valutare lo stato di attuazione globale»

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Commessa	4
1.2	Premesse	4
1.3	Struttura della roadmap	5
1.3.1	Introduzione	5
1.3.2	Roadmap – «The way forward»	5
1.3.3	Allegato alla roadmap – «Ongoing dialogue»	5
2.1	Scambio automatico di informazioni in materia fiscale	6
2.1.1	Introduzione	6
2.1.2	Contenuto della roadmap	6
2.1.3	Misure adottate dal 2015	6
2.1.4	Misure necessarie	7
2.1.5	Bilancio intermedio	7
2.2	Regolarizzazione del passato e scambio di informazioni su domanda	8
2.2.1	Introduzione	8
2.2.2	Contenuto della roadmap	8
2.2.3	Misure adottate dal 2015	8
2.2.4	Misure necessarie	9
2.2.5	Bilancio intermedio	9
2.3	Convenzione per evitare le doppie imposizioni – ulteriori aspetti	10
2.3.1	Introduzione	10
2.3.2	Contenuto della roadmap	10
2.3.3	Misure adottate dal 2015	10
2.3.4	Misure necessarie	11
2.3.5	Bilancio intermedio	11
2.4	Imposizione dei lavoratori frontalieri	12
2.4.1	Introduzione	12
2.4.2	Contenuto della roadmap	12
2.4.3	Misure adottate dal 2015	13
2.4.4	Misure necessarie	14
2.4.5	Bilancio intermedio	14
2.5	Liste nere	15
2.5.1	Introduzione	15
2.5.2	Contenuto della roadmap	15
2.5.3	Misure adottate dal 2015	15
2.5.4	Misure necessarie	15
2.5.5	Bilancio intermedio	15
2.6	Campione d'Italia	16
2.6.1	Introduzione	16

2.6.2	Contenuto della roadmap.....	16
2.6.3	Misure adottate dal 2015	16
2.6.4	Misure necessarie.....	17
2.6.5	Bilancio intermedio.....	17
3	Allegato della roadmap – «Ongoing dialogue»	18
3.1	Imposta sulle transazioni finanziarie	18
3.1.1	Introduzione	18
3.1.2	Contenuto della roadmap.....	18
3.1.3	Misure adottate dal 2015	18
3.1.4	Misure necessarie.....	19
3.1.5	Bilancio intermedio.....	19
3.2	Servizi finanziari transfrontalieri	20
3.2.1	Introduzione	20
3.2.2	Contenuto della roadmap.....	20
3.2.3	Misure adottate dal 2015	20
3.2.4	Misure necessarie.....	20
3.2.5	Bilancio intermedio.....	21
3.3	Condizioni di concorrenza fiscale	22
3.3.1	Introduzione	22
3.3.2	Contenuto della roadmap.....	22
3.3.3	Misure adottate dal 2015	22
3.3.4	Misure necessarie.....	22
3.3.5	Bilancio intermedio.....	22
4	Conclusione	23
	Allegato I	24
	Allegato II	25

1 Introduzione

1.1 Commessa

Il postulato 21.3242 depositato dal consigliere nazionale Marco Romano («Analisi dello stato di attuazione della roadmap siglata tra Svizzera e Italia nel 2015. Firmato il nuovo accordo sull'imposizione dei frontalieri occorre valutare lo stato di attuazione globale») incarica il Consiglio federale di «presentare un rapporto che analizzi singolarmente in maniera schematica lo stato di avanzamento dei dossier di politica fiscale e finanziaria contenuti nella roadmap siglata dai Governi di Italia e Svizzera nel febbraio 2015». Lo invita, inoltre, a esaminare la concretizzazione del chiaro impegno politico assunto dalle parti per quanto riguarda tutti i dossier contenuti nella roadmap.

Il Consiglio nazionale ha adottato il postulato il 18 giugno 2021, aderendo così a quanto proposto il 12 maggio 2021 dal Consiglio federale.

1.2 Premesse

Il 9 maggio 2012 la Svizzera e l'Italia hanno riavviato il dialogo bilaterale sulle questioni fiscali e finanziarie. Il 29 agosto 2012 il Consiglio federale ha adottato il relativo mandato di negoziazione. I negoziati miravano a normalizzare i rapporti con l'Italia in ambito fiscale e finanziario. I colloqui svolti nel 2014 vertevano sulla messa a punto di una roadmap in materia fiscale e finanziaria, un documento non vincolante a livello giuridico ma che contiene linee politiche chiare con elementi di soluzioni reciproche per i dossier oggetto di discussione bilaterale e di un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976¹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Protocollo di modifica CDI-I»²).

I negoziati sono sfociati nel Protocollo di modifica CDI-I (cfr. n. 2.2) e nella «Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues between Italy and Switzerland»³ (di seguito «roadmap»), firmati a Milano, il 23 febbraio 2015.

La roadmap contiene un impegno politico per quanto riguarda aspetti importanti dei rapporti bilaterali in materia fiscale e finanziaria. È stata conclusa dai rispettivi ministeri delle finanze. Poiché non impone vincoli giuridici alle parti, non costituisce un trattato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale.

I negoziati con l'Italia, sfociati anche nella roadmap, si sono svolti in stretta collaborazione con il settore bancario e la piazza finanziaria ticinese. Nei colloqui vertenti sull'imposizione dei lavoratori frontalieri sono state coinvolte le autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. Nel complesso, il Protocollo di modifica CDI-I e la roadmap riflettono gli obiettivi prefissati nel mandato di negoziazione, aspetto riconosciuto anche in occasione dell'indagine conoscitiva del 2015.⁴

¹ RS **0.672.945.41**

² RU **2016** 2769

³ <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/38401.pdf>

⁴ Cfr. il messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni (FF **2015** 5631).

1.3 Struttura della roadmap

1.3.1 Introduzione

La roadmap si compone di due parti. La prima (cap. 1–6) riguarda le modalità con cui si darà seguito («The way forward») a determinate questioni bilaterali. La seconda, costituita dall'allegato, prevede un dialogo continuo («Ongoing dialogue») su altri temi di interesse comune.

La roadmap e l'allegato contengono un catalogo delle questioni fiscali e finanziarie d'attualità al momento della conclusione della roadmap. Le questioni, se non previsto diversamente dalla stessa roadmap, sono da trattare distintamente l'una dall'altra (ad es. lo scambio di informazioni su domanda e le liste nere) e, laddove stabiliti, secondo i tempi previsti dalla roadmap. I temi trattati nella roadmap non sono collegati tra di loro né a livello di colloqui né di risultati attesi.

1.3.2 Roadmap – «The way forward»

La prima parte della roadmap contiene una descrizione dettagliata delle soluzioni a una serie di questioni bilaterali, definendone in parte i tempi di attuazione. Per alcune questioni, le delegazioni impegnate nelle trattative avevano già negoziato e trovato soluzioni o elementi di soluzione, che in alcuni casi necessitavano soltanto dei negoziati per la codificazione (ad es. nel caso del nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, di seguito «nuovo Accordo sui frontalieri»). In altri casi si trattava ancora di soddisfare condizioni indipendenti, ritenute imprescindibili dalle delegazioni, ai fini dell'adozione automatica di misure dell'uno o dell'altro Stato (ad es. nel caso delle liste nere). Per quanto riguarda un terzo gruppo tematico, la prima parte contiene una dichiarazione d'intenti per l'avvio di negoziati su determinati aspetti senza definire preventivamente un risultato (ad es. una futura revisione della CDI-I). Il capitolo 7 descrive il metodo di lavoro convenuto per negoziati efficienti e risultati celeri per tutto il pacchetto negoziale (cfr. cap. 1–6 menzionati).

1.3.3 Allegato alla roadmap – «Ongoing dialogue»

Nel corso dei negoziati sono emersi, per uno Stato o per entrambi, ulteriori temi d'interesse. È stato così convenuto di portare avanti, anche dopo la conclusione della roadmap, uno scambio regolare su talune questioni specifiche di interesse comune, senza porvi un vincolo immediato a soluzioni, risultati o negoziati. Il dialogo è attualmente in corso. I temi identificati all'atto della conclusione della roadmap sono stati inseriti nel suo allegato.

2 Roadmap – «The way forward»

2.1 Scambio automatico di informazioni in materia fiscale

2.1.1 Introduzione

Al fine di contrastare l'evasione fiscale internazionale, l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE) ha emanato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, esortando la comunità internazionale ad attuarlo. Da allora, lo standard comune di comunicazione (SCC) secondo l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁵ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI) e le sue disposizioni in materia di trasparenza fiscale si è consolidato, come dimostrano i risultati ottenuti sotto forma di maggiori entrate fiscali.

2.1.2 Contenuto della roadmap

L'Italia e la Svizzera hanno convenuto nella roadmap l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali, soluzione che doveva essere attuata conformemente allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE nel 2014 e al calendario stabilito a livello internazionale, oltre che nel pieno rispetto delle competenze dell'UE e delle procedure legislative nazionali.

2.1.3 Misure adottate dal 2015

La Svizzera e l'UE hanno mutato il precedente Accordo sulla fiscalità del risparmio nell'Accordo del 26 ottobre 2004⁶ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale. Secondo tale Accordo, lo scambio automatico di informazioni deve essere attuato conformemente allo SCC secondo l'Accordo SAI. L'Accordo SAI tra la Svizzera e l'UE è stato approvato dall'Assemblea federale a fine 2015.

Sulla base di tale Accordo, lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (compresa l'Italia) è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Da allora gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione rilevano dati sui conti finanziari dei contribuenti italiani e, viceversa, gli istituti finanziari italiani tenuti alla comunicazione sui conti finanziari dei contribuenti svizzeri.

Le informazioni relative ai conti sono state scambiate per la prima volta nell'autunno 2018. Lo scambio di informazioni con l'Italia si è svolto finora senza ostacoli.

Lo scambio reciproco di informazioni è proseguito anche negli anni 2019 e 2020. Nel 2020 è stata accordata all'Italia una proroga del termine di trasmissione dei dati a causa della pandemia da coronavirus. Ciò ha permesso di garantire lo scambio automatico di informazioni conformemente all'Accordo.

⁵ RS 0.653.1

⁶ RS 0.641.926.81

2.1.4 Misure necessarie

Attualmente non sussiste necessità di intervento.

2.1.5 Bilancio intermedio

Gli obiettivi fissati nella roadmap sono stati pienamente raggiunti.

2.2 Regolarizzazione del passato e scambio di informazioni su domanda

2.2.1 Introduzione

Nell'intento di proseguire il dialogo in materia fiscale e finanziaria, il 23 febbraio 2015 la Svizzera e l'Italia hanno firmato il Protocollo di modifica CDI-I e una roadmap in materia fiscale e finanziaria. Obiettivi di questo accordo erano, da un lato, migliorare i rapporti in ambito fiscale e finanziario tra la Svizzera e l'Italia dopo anni di controversie e, dall'altro, agevolare la regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati prima dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

2.2.2 Contenuto della roadmap

Per quanto riguarda la regolarizzazione del passato, la roadmap prevede per i contribuenti italiani che detengono un conto in Svizzera la possibilità di usufruire della procedura italiana di autodenuncia («Voluntary Disclosure Program», VDP) alle stesse condizioni di Paesi che non figurano su una lista nera italiana. Inoltre, la roadmap prevede che entrambi gli Stati possano effettuare domande raggruppate per identificare persone che occultano patrimoni non dichiarati. In questo contesto si applica lo standard dell'OCSE, secondo cui non possono essere effettuate cosiddette «fishing expeditions». Per di più, la roadmap stabilisce che l'atteggiamento cooperativo dimostrato da banche, istituti finanziari, consulenti e loro collaboratori nell'ambito della regolarizzazione del passato venga preso in considerazione positivamente nella valutazione del loro comportamento.

2.2.3 Misure adottate dal 2015

Con il messaggio del 12 agosto 2015⁷ il Consiglio federale ha sottoposto all'Assemblea federale il Protocollo di modifica CDI-I. Approvato dalle Camere federali, il Protocollo di modifica CDI-I è entrato in vigore il 13 luglio 2016. Le disposizioni relative allo scambio di informazioni sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica CDI-I, o dopo tale data, e che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica CDI-I, o dopo questa data.

Dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica CDI-I, la Svizzera è stata inserita nelle due liste bianche italiane relative agli Stati cooperativi nel settore dello scambio di informazioni su domanda. Si tratta della lista generale del 1996 e della lista del 2016 relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie (si veda anche n. 2.5).

Con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica CDI-I è stata agevolata la regolarizzazione del passato per i clienti italiani di banche svizzere, che hanno infatti potuto regolarizzare i propri averi alle medesime condizioni vigenti, al momento della regolarizzazione, per i conti non dichiarati detenuti presso intermediari finanziari in Stati che contemplavano una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda con l'Italia.

⁷ FF 2015 5641

La conclusione di un accordo tra le autorità competenti, nel 2017, per l'attuazione del Protocollo di modifica CDI-I relativamente alle domande raggruppate costituisce un'ulteriore misura nell'attuazione della roadmap. Questo accordo stabilisce, in particolare, che l'autorità competente svizzera tratta le domande raggruppate relative a conti che i rispettivi titolari, residenti in Italia, hanno detenuto presso istituti finanziari residenti in Svizzera in un momento qualsiasi tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016.

Nel quadro del VDP italiano è stato tenuto conto della dell'attitudine cooperativa dimostrata nell'ambito della regolarizzazione del passato dagli operatori svizzeri, ossia banche, istituti finanziari, consulenti e loro collaboratori.

2.2.4 Misure necessarie

In base alla roadmap non sono necessarie ulteriori misure.

2.2.5 Bilancio intermedio

Gli obiettivi fissati nella roadmap sono stati pienamente raggiunti.

2.3 Convenzione per evitare le doppie imposizioni – ulteriori aspetti

2.3.1 Introduzione

La CDI-I e il suo Protocollo sono entrati in vigore il 27 marzo 1979 e da allora sono stati riveduti più volte.

2.3.2 Contenuto della roadmap

La roadmap prevede al capitolo 3 ulteriori trattative in vista di una revisione parziale di altri aspetti della CDI-I non più conformi agli sviluppi intervenuti in ambito di fiscalità internazionale. Nel 2015 è stato deciso di separare lo scambio di informazioni su domanda (si veda n. 2.2) dagli altri temi. In una seconda fase dovevano costituire oggetto di un Protocollo di modifica della CDI-I in particolare i seguenti punti.

- Riduzione delle aliquote d'imposta residua per dividendi e interessi
- Residenza ai fini della CDI-I per gli istituti della previdenza professionale con obbligo di contribuzione
- Adeguamento della clausola antiabuso
- Introduzione di una clausola arbitrale

2.3.3 Misure adottate dal 2015

In occasione della firma della roadmap gli Stati hanno definito il concetto di «seconda fase» specificando che la revisione della CDI-I sarebbe stata effettuata dopo la firma del nuovo Accordo sui frontalieri.

Da allora, il 7 giugno 2017 la Svizzera e l'Italia hanno firmato la Convenzione multilaterale del 24 novembre 2016⁸ per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»), designato la CDI-I quale accordo fiscale pertinente e così facendo manifestato l'intenzione di applicare la Convenzione BEPS alla CDI-I. Ciò significa che con l'entrata in vigore della Convenzione BEPS, alcune sue disposizioni modificano la CDI-I in entrambi gli Stati.⁹ In particolare, nella CDI-I vengono introdotte una nuova clausola antiabuso e una clausola arbitrale. Ad esempio, la disposizione contro gli abusi (art. 23) viene sostituita da una nuova disposizione sulla prevenzione dell'abuso dei trattati (art. 7 Convenzione BEPS), che per le CDI costituisce ora uno standard minimo¹⁰. D'altro canto, nella CDI-I viene introdotta una nuova disposizione che consente ai contribuenti di richiedere una procedura arbitrale se, entro tre anni, le autorità competenti per la CDI-I non giungono a un accordo nell'ambito della procedura amichevole. La Convenzione BEPS è entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2019. In Italia il processo di ratifica è ancora in corso. La Convenzione BEPS sarà

⁸ RS 0.671.1

⁹ Sull'efficacia della Convenzione BEPS si veda il messaggio del Consiglio federale (FF 2018 4513).

¹⁰ Standard minimo fissato nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS.

applicabile non appena l'Italia avrà notificato il completamento delle procedure interne e le autorità competenti avranno concluso un accordo amichevole relativo alle modifiche concrete da apportare alla CDI-I.

Inoltre, il 19 maggio 2019, nell'ambito di una votazione referendaria, il popolo svizzero ha accolto la legge concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), entrata in vigore nel 2020. La RFFA sostituisce norme fiscali non più conformi agli standard internazionali. Già nel 2007 l'Italia aveva rifiutato, per motivi propri discutibili, di applicare alle imprese svizzere, che beneficiavano delle disposizioni fiscali ora abolite con la RFFA, l'articolo 15 dell'Accordo del 26 ottobre 2004¹¹ tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003¹², in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Con l'entrata in vigore della RFFA, la situazione relativa alle aliquote d'imposta residua bilaterali sui pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società dello stesso gruppo può considerarsi migliorata rispetto al 2015, momento della conclusione della roadmap.

2.3.4 Misure necessarie

Dopo la firma del nuovo Accordo sui frontaliери verranno ripresi i colloqui sulla revisione della CDI-I, il cui quadro generale è attualmente molto migliorato rispetto alla fase dei colloqui in vista della roadmap e suscettibile di migliorare ulteriormente con l'applicazione della Convenzione BEPS. Prima di allora dovranno essere esaminati a livello bilaterale i contenuti di una nuova revisione della CDI-I.

2.3.5 Bilancio intermedio

Per quanto riguarda la CDI-I, finora è stato in generale attuato quanto previsto dalla roadmap. Fin dall'inizio era chiaro che i tempi della revisione prevista dalla roadmap sarebbero dipesi dai risultati di altri dossier bilaterali. Inoltre, gli sviluppi relativi ad altri dossier, in particolare alla Convenzione BEPS e alla RFFA, hanno avuto o avranno effetti indiretti sugli aspetti toccati dalla revisione. Per quanto riguarda la CDI-I, al momento della stesura del presente rapporto gli impegni assunti nell'ambito della roadmap possono essere considerati adempiuti.

¹¹ RS **0.641.926.811**

¹² RS **0.641.926.81**; nuovo art. 9 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

2.4 Imposizione dei lavoratori frontalieri

2.4.1 Introduzione

Il 3 ottobre 1974 la Svizzera e l'Italia hanno concluso a Roma un Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine¹³ (Accordo del 1974), entrato in vigore il 27 marzo 1979. L'Accordo del 1974 è parte integrante della CDI-I.

A partire soprattutto dal 2011, il Cantone Ticino, attraverso le istituzioni cantonali (Governo e Parlamento), i rappresentanti cantonali alle Camere federali, i partiti politici e la popolazione del Cantone, ha attirato regolarmente l'attenzione del nostro Consiglio sui problemi legati al sistema d'imposizione dei lavoratori frontalieri fondato sull'Accordo del 1974. Il Cantone Ticino chiedeva, in particolare, che l'Accordo del 1974 venisse rinegoziato o disdetto; che le entrate fiscali a favore del Cantone risultanti da una nuova soluzione venissero aumentate; che la nuova soluzione si fondasse sul principio di reciprocità e che il carico fiscale dei lavoratori frontalieri aumentasse rispetto a quello attuale (piena imposizione in Italia). Alcuni degli interventi parlamentari presentati a livello federale sono stati accolti, tra cui la mozione 11.3750 (CET-S «Rinegoziare l'accordo sui frontalieri con la Repubblica italiana»), e il Consiglio federale è dunque stato incaricato di rinegoziare su nuove basi le disposizioni per evitare le doppie imposizioni dei lavoratori frontalieri.

2.4.2 Contenuto della roadmap

Nel capitolo 4 della roadmap le parti contraenti si impegnano a riesaminare l'imposizione dei lavoratori frontalieri alla luce della situazione economica attuale e della mobilità transfrontaliera, che dal 1974 ha subito importanti mutamenti. La roadmap fissa i seguenti punti di riferimento del nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri.

- In futuro l'imposizione dei lavoratori frontalieri si baserà su un'imposta limitata nello Stato in cui viene svolta l'attività di lavoro e su un'imposizione ordinaria nello Stato di residenza con una chiave di riparto più vantaggiosa per i Cantoni interessati.
- Il nuovo sistema di imposizione è fondato sulla reciprocità.
- L'onere fiscale complessivo dei lavoratori frontalieri non è inferiore a quello attuale.
- La roadmap fornisce una definizione della nozione di «lavoratore frontaliere» fondata sul concetto odierno.
- Per garantire un'imposizione più efficace in entrambi gli Stati viene istituito uno scambio di informazioni elettronico periodico.

¹³ RS 0.642.045.43

La roadmap contiene inoltre un collegamento tra il previsto nuovo Accordo sui frontalieri e l'Accordo del 21 giugno 1999¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «Accordo sulla libera circolazione»): se nel quadro dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale (Cost.)¹⁵ la Svizzera dovesse introdurre misure pregiudizievoli dell'Accordo sulla libera circolazione, il nuovo Accordo sui frontalieri concluso secondo le modalità espresse nella roadmap cesserebbe di essere applicabile. In questo caso si tornerebbe ad applicare l'Accordo del 1974, qualora non fosse stato disdetto o sostituito da un nuovo accordo.

2.4.3 Misure adottate dal 2015

I negoziati sono proseguiti nel 2015 con l'obiettivo di concretizzare in un nuovo accordo il contenuto della roadmap relativamente all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Il 22 dicembre 2015 è stato infine parafato l'avamprogetto di un nuovo accordo per l'imposizione dei lavoratori frontalieri, compreso un Protocollo aggiuntivo (nuovo Accordo sui frontalieri) e di un Protocollo di modifica che adegua l'articolo 15 CDI-I.

I risultati raggiunti nel nuovo Accordo sui frontalieri e nel Protocollo di modifica CDI-I sono stati sottoposti a indagine conoscitiva, il 12 febbraio 2016, con un rapporto destinato ai Cantoni e agli ambienti interessati dalla conclusione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. I Cantoni e le associazioni hanno accolto complessivamente con favore sia il nuovo Accordo sui frontalieri sia il Protocollo di modifica CDI-I. A livello politico i contatti sono successivamente proseguiti con l'obiettivo di giungere alla firma, che però per vari motivi è stata ritardata.

Nel corso del 2020 i colloqui tra la Svizzera e l'Italia si sono intensificati e, sulla base del nuovo Accordo sui frontalieri, parafato nel 2015, hanno infine condotto a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Il 23 dicembre 2020, la Svizzera e l'Italia hanno infatti firmato a Roma il nuovo Accordo sui frontalieri, il Protocollo di modifica CDI-I e uno scambio di lettere.

Il nuovo Accordo sui frontalieri prevede nuove disposizioni fiscali applicabili ai nuovi lavoratori frontalieri e un regime transitorio speciale per i lavoratori frontalieri attuali. Rispetto all'Accordo del 1974, il nuovo Accordo sui frontalieri costituisce un sensibile miglioramento dell'imposizione dei lavoratori frontalieri. Alcuni aspetti vengono migliorati anche rispetto alla roadmap (ad es. non viene mantenuto il collegamento del nuovo Accordo sui frontalieri con l'attuazione dell'art. 121a Cost., l'aliquota dell'imposta alla fonte a favore dello Stato in cui viene svolta l'attività di lavoro (principalmente la Svizzera) viene aumentata per i nuovi lavoratori frontalieri dal 70 all'80 %, ecc.).

Il nuovo Accordo sui frontalieri è stato elaborato durante tutte le fasi in stretta collaborazione con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Prima della firma dell'Accordo sono stati consultati anche gli ambienti interessati, in particolare del Cantone Ticino.

¹⁴ RS 0.142.112.681

¹⁵ RS 101

2.4.4 Misure necessarie

Il contenuto del nuovo Accordo sui frontalieri corrisponde ampiamente agli obiettivi fissati nella roadmap. Rispetto a quest'ultima, alcuni aspetti sono stati persino migliorati.

Il nuovo Accordo sui frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020, deve essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati. Per quanto riguarda la Svizzera, l'11 agosto 2021 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il nuovo Accordo. Il nuovo Accordo sui frontalieri entrerà in vigore non appena i due Stati contraenti si notificheranno a vicenda per via diplomatica il completamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo e del Protocollo di modifica CDI-I.

2.4.5 Bilancio intermedio

Gli obiettivi fissati nella roadmap sono stati raggiunti, e nel caso della Svizzera anche con soluzioni talora più vantaggiose di quanto previsto nella roadmap.

2.5 Liste nere

2.5.1 Introduzione

Negli anni '90 l'Italia ha introdotto un sistema di liste fiscali bianche e nere. La Svizzera figurava su tre liste nere: quella del 1999, relativa alle persone fisiche, e quelle del 2001 (imprese estere controllate) e del 2002 (indeducibilità dei costi), relative alle persone giuridiche.

2.5.2 Contenuto della roadmap

Nel capitolo 5 la roadmap stabilisce le condizioni affinché la Svizzera sia eliminata dalle liste nere italiane e inserita in quelle bianche. In particolare, quali condizioni per l'eliminazione dalle liste nere e l'inserimento in quelle bianche, la roadmap menziona l'entrata in vigore del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015 e l'introduzione nella CDI-I dello scambio di informazioni su domanda conformemente allo standard internazionale così come i risultati delle riforme dell'imposizione delle imprese in Svizzera.

2.5.3 Misure adottate dal 2015

Il 1° gennaio 2016 l'Italia ha abolito le liste del 2001 e del 2002. La lista del 2001 è stata sostituita da una disposizione generale nel diritto interno italiano. Il 13 luglio 2016, data di entrata in vigore del Protocollo di modifica CDI-I del 2015, la Svizzera è stata inserita in due liste bianche italiane relative agli Stati cooperativi per lo scambio di informazioni su domanda: la lista generale del 1996 e la lista del 2016 relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie. Oggi non vi sono più liste nere italiane che esplichino effetti diretti su persone giuridiche svizzere o italiane che abbiano rapporti commerciali ed economici con la Svizzera.

2.5.4 Misure necessarie

La Svizzera figura ancora attualmente nella lista nera del 1999 per le persone fisiche italiane che prevede l'inversione dell'onere della prova relativa al domicilio fiscale per le persone fisiche residenti in Italia che trasferiscono il domicilio in Svizzera. Questa misura comporta maggiori oneri amministrativi per le persone che dall'Italia intendono stabilire la loro residenza in Svizzera. La lista non ha pertanto ripercussioni dirette sulle imprese svizzere che vogliono investire in Italia. Ciononostante, vista la connotazione negativa della presenza su una lista nera, in particolare di uno Stato confinante, la Svizzera ha continuato ad adoperarsi per porre rimedio a questa situazione. I colloqui al riguardo sono proseguiti con successo nel 2021, lasciando presagire una prossima soluzione soddisfacente anche per questa ultima lista nera.

2.5.5 Bilancio intermedio

Gli impegni assunti nell'ambito della roadmap non sono stati adempiuti pienamente, nonostante l'abolizione di due delle tre liste nere e l'inclusione della Svizzera nelle liste bianche relative allo scambio di informazioni su domanda. La Svizzera figura ancora nella lista nera del 1999. Dopo gli ultimi colloqui si profila tuttavia una soluzione in tempi ravvicinati anche su questo aspetto.

2.6 Campione d'Italia

2.6.1 Introduzione

Campione d'Italia è un Comune italiano affacciato sul Lago di Lugano interamente circondato dal territorio del Cantone Ticino. Data questa particolarità, il Comune di Campione d'Italia faceva parte del territorio doganale svizzero in virtù di un *modus vivendi* riconosciuto dal 1849 e fondato sul diritto internazionale consuetudinario. Di conseguenza, la dogana svizzera trattava tutte le merci importate o esportate da o verso Campione d'Italia come importazioni o esportazioni su territorio doganale svizzero. Storicamente i tributi doganali, le imposte di consumo e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) venivano prelevati secondo il diritto svizzero.

Nel 2010, per la prima volta, il Comune di Campione d'Italia ha messo in discussione il diritto consuetudinario, intentando azioni giudiziarie presso tribunali svizzeri e avanzando istanze politiche a Roma e, in alcuni casi, a livello locale o federale. Alla fine, per volere dell'Italia, lo statuto doganale e l'imposizione indiretta di Campione d'Italia sono stati inseriti nella roadmap e quindi trattati nell'ambito del dialogo sulle questioni finanziarie e fiscali aperte.

2.6.2 Contenuto della roadmap

Nel capitolo 6 la roadmap prevede che, alla luce delle peculiarità del Comune di Campione d'Italia, si trovi, da un lato, una soluzione pragmatica a breve termine per l'imposizione indiretta e, dall'altro, si negozi a medio termine una soluzione ad ampio spettro per risolvere tutte le questioni fiscali e non riguardanti il Comune.

2.6.3 Misure adottate dal 2015

Dalla conclusione della roadmap lo statuto doganale e l'imposizione indiretta del Comune sono state oggetto del dialogo bilaterale sulle questioni fiscali e finanziarie tra i due Stati. Nel corso dei colloqui l'Italia ha espresso l'intenzione di voler esercitare la propria sovranità doganale. Su richiesta dell'Italia, l'8 maggio 2018 la Commissione UE ha presentato un'istanza di modifica delle direttive UE concernenti Campione d'Italia, sfociata in seguito nel regolamento (UE) 2019/474 e nella direttiva (UE) 2019/475. Dalla loro entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, a Campione d'Italia vigono le accise e i tributi doganali dell'UE. Il Comune rimane tuttavia escluso dal sistema dell'imposta sul valore aggiunto dell'UE. Al suo posto è stata introdotta un'imposta locale sul consumo (ILCC). Conformemente al considerando 3 della direttiva (UE) 2019/475, l'ammontare dell'ILCC deve essere adeguato al sistema dell'imposta sul valore aggiunto svizzero.

In vista dei cambiamenti a livello di UE, il 20 dicembre 2019 è stato concluso lo scambio di note tra la Svizzera e l'Italia relativo al cambio di statuto doganale dell'enclave italiana del Comune di Campione d'Italia. Lo scambio di note stabilisce il quadro per l'allineamento previsto dell'ILCC all'imposta sul valore aggiunto svizzera e, in generale, per la garanzia di pari condizioni a livello locale e regionale.

Sulla base dei cambiamenti nel settore doganale, è stato necessario adeguare altre regolamentazioni consolidate a livello bilaterale nel settore dei servizi, per le quali, nel quadro della regolamentazione internazionale, i due Stati hanno già trovato soluzioni (licenza di condurre, immatricolazione di veicoli) oppure le stanno mettendo a punto

(trasporto e smaltimento dei rifiuti). Per quanto riguarda la situazione di indebitamento del Comune di Campione d'Italia, al fine di sanare la situazione debitoria nei confronti di imprese private ed enti pubblici svizzeri per servizi forniti, è stato necessario l'intervento delle autorità centrali sia svizzere sia italiane. Lo scambio di note offre un quadro giuridico bilaterale anche per questi aspetti.

Le parti si sono pertanto accordate, come previsto dalla roadmap, su una serie di questioni fiscali e non. L'accordo contenuto nello scambio di note è stato considerato in linea di massima esaustivo per quanto riguarda le tematiche pendenti al momento della sua conclusione.

2.6.4 Misure necessarie

Non è da escludere che in futuro si riproponga la necessità di regolamentare a livello bilaterale altre questioni riguardanti Campione d'Italia. Sarebbe una circostanza del tutto naturale, data la vicinanza e i rapporti transfrontalieri tra i due Stati, che andrebbe in ogni caso oltre quanto convenuto nella roadmap del 2015.

Lo scambio di note del 20 dicembre 2019 prevede espressamente che il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Ministero dell'economia e delle finanze italiano si informino a vicenda e si consultino regolarmente circa tutti i cambiamenti riguardanti il diritto svizzero in materia di imposta sul valore aggiunto e il diritto concernente l'ILCC di Campione d'Italia.

2.6.5 Bilancio intermedio

Gli obiettivi fissati nella roadmap sono stati pienamente raggiunti.

3 Allegato della roadmap – «Ongoing dialogue»

3.1 Imposta sulle transazioni finanziarie

3.1.1 Introduzione

La questione dell'imposta sulla transazione finanziaria costituisce secondo la roadmap uno dei primi temi del dialogo tra i due Paesi.

Compete agli intermediari finanziari a livello internazionale, in quanto agenti pagatori, di notificare e versare l'imposta sulla transazione finanziaria italiana («Italian Financial Transaction Tax», I-FTT). In linea di massima, secondo il diritto italiano, dal 1° marzo 2013 gli intermediari finanziari svizzeri devono in tal modo prelevare la I-FTT sulle transazioni effettuate in Svizzera sui valori mobiliari interessati e versarla all'Italia. A tale compito sono collegati anche obblighi di comunicazione, che prevedono la stesura di un rapporto al 31 marzo di ogni anno.

3.1.2 Contenuto della roadmap

A tale proposito la roadmap evidenzia che nel 2012 l'Italia ha introdotto la I-FTT. Per quanto concerne questa imposta, i due Stati avvieranno un dialogo su questioni attuarie e altri punti specifici, come ad esempio le ripercussioni dovute alle liste nere. È posta particolare attenzione all'esigenza degli istituti finanziari di ottenere chiarimenti. La roadmap menziona inoltre le discussioni in corso a livello di UE intorno a una proposta di direttiva europea concernente l'imposta sulle transazioni finanziarie.

3.1.3 Misure adottate dal 2015

Nel contesto della I-FTT è stata sollevata la questione della compatibilità della riscossione e del versamento dell'imposta a uno Stato estero come pure degli ulteriori atti che ciò comporta (rendicontazione, tenuta di un registro) con il diritto svizzero. Questi atti vengono compiuti per conto di uno Stato estero sul territorio svizzero, e senza l'autorizzazione prevista dalla legge sono punibili secondo il diritto svizzero (cfr. art. 271 n. 1 del Codice penale [CP¹⁶]).

Negli anni successivi all'introduzione della I-FTT diverse banche svizzere hanno chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 CP per poter ottemperare agli impegni assunti nell'ambito della I-FTT nei confronti delle autorità italiane.

Nell'agosto 2018 il Consiglio federale ha deciso di concedere agli intermediari finanziari svizzeri che lo richiedessero un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 CP per la riscossione e il versamento della I-FTT nonché per effettuare le comunicazioni collegate. Il Consiglio federale ha incaricato il DFF del rilascio di tali autorizzazioni. Finora sono state rilasciate 15 autorizzazioni.

La proposta di direttiva UE concernente l'imposta sulle transazioni finanziarie è bloccata presso il Consiglio dell'UE.

¹⁶ RS 311.0

3.1.4 Misure necessarie

In base alla roadmap non sono necessarie ulteriori misure. La Svizzera segue da vicino gli sviluppi internazionali in materia di imposta sulle transazioni finanziarie.

3.1.5 Bilancio intermedio

Il tema della I-FTT è stato dibattuto nel quadro del dialogo in corso previsto dalla roadmap. Anche sulla base del decreto federale del 2018, attualmente non sussiste la necessità di discutere questo tema a livello bilaterale.

3.2 Servizi finanziari transfrontalieri

3.2.1 Introduzione

L'accesso al mercato transfrontaliero è una condizione importante per potere esercitare attivamente ed incrementare la gestione patrimoniale con clienti privati italiani dalla Svizzera e in particolare anche dal Ticino.

3.2.2 Contenuto della roadmap

Nell'allegato «Ongoing dialogue» si è prospettato un dialogo circa possibili soluzioni dirette a migliorare l'accesso al mercato transfrontaliero dei servizi di gestione patrimoniale. Al riguardo l'Italia aveva posto le seguenti condizioni: a) il miglioramento della cooperazione in materia di vigilanza finanziaria; b) il rispetto degli accordi della Svizzera con l'UE, in particolare dell'Accordo sulla libera circolazione; questa condizione era collegata con l'attuazione dell'articolo 121a Cost.; c) la considerazione degli sviluppi del diritto UE e di altri accordi relativi all'accesso al mercato tra la Svizzera e altri Stati membri dell'UE.

3.2.3 Misure adottate dal 2015

Dopo la firma della roadmap, hanno avuto luogo diversi colloqui e incontri con l'Italia sul tema dell'accesso da parte delle banche al mercato transfrontaliero. Con la revisione della legge del 22 giugno 2007¹⁷ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), in vigore dal 1° gennaio 2016, le disposizioni internazionali della FINMA sull'assistenza amministrativa sono state profondamente rielaborate; la capacità della FINMA di fornire assistenza amministrativa è stata ampliata. Sulla base di tale nuova normativa, le autorità di vigilanza finanziaria di entrambi gli Stati stanno attualmente intrattenendo colloqui al fine di migliorare la loro cooperazione. In adempimento dell'ulteriore condizione posta nel menzionato allegato della roadmap, l'articolo 121a Cost. è stato attuato in conformità con l'Accordo sulla libera circolazione.

Nel 2018, nel quadro dell'attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), l'Italia ha deciso di introdurre l'obbligo di stabilire una succursale. Di conseguenza, qualora intendano prestare attivamente servizi a clienti privati in Italia, le banche svizzere devono stabilire una succursale in Italia e sottoporla ad autorizzazione. La Svizzera ha ripetutamente richiamato l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'abolizione del regime di accesso al mercato transfrontaliero in favore di un obbligo di stabilimento di una succursale è d'ostacolo a un potenziale miglioramento dell'accesso al mercato transfrontaliero.

3.2.4 Misure necessarie

Il settore bancario svizzero ha proposto di concludere un accordo bilaterale con l'Italia per permettere l'attività di gestione patrimoniale transfrontaliera con clienti privati

¹⁷ RS 956.1

(senza obbligo di succursale). Un accordo sull'accesso al mercato come quello proposto sarebbe in linea di principio compatibile con il pertinente diritto UE, tra cui la MiFID II.

3.2.5 Bilancio intermedio

Nel quadro dell'attuazione della MiFID II, l'Italia ha deciso di non permettere l'accesso da parte di banche di Paesi terzi al mercato transfrontaliero della gestione patrimoniale con clienti privati. Comunque, l'Italia è in dialogo con la Svizzera per consentire l'accesso al mercato attraverso lo stabilimento di una succursale. Sotto il profilo puramente giuridico, la conclusione di un accordo bilaterale della Svizzera con l'Italia diretto a permettere l'accesso al mercato transfrontaliero senza lo stabilimento di una succursale resta in linea di massima possibile. Il Consiglio federale continua ad adoperarsi per il miglioramento dell'accesso delle banche svizzere al mercato transfrontaliero. Al riguardo, la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali attribuisce al tema dell'accesso al mercato transfrontaliero senza obbligo di succursale valenza prioritaria.

3.3 Condizioni di concorrenza fiscale

3.3.1 Introduzione

Nell'ambito della roadmap l'Italia e la Svizzera hanno convenuto anche uno scambio regolare sulle condizioni di concorrenza fiscale.

3.3.2 Contenuto della roadmap

Conformemente alla roadmap, gli Stati intrattengono un dialogo aperto sulle nuove possibili regolamentazioni fiscali tese ad attrarre in Svizzera nuove imprese. In cambio, l'Italia è sollecitata a informare la Svizzera su eventuali contromisure e, se del caso, su nuove regolamentazioni fiscali volte a promuovere l'insediamento di nuove imprese in Italia.

3.3.3 Misure adottate dal 2015

Con la RFFA, entrata in vigore nel 2020, la Svizzera ha abolito i regimi di imposizione delle imprese non più accettati a livello internazionale e introdotto nuove regolamentazioni speciali, conformi agli standard internazionali.

3.3.4 Misure necessarie

In assenza di nuove regolamentazioni fiscali basate su criteri di competitività, la Svizzera non vede attualmente l'esigenza di intervenire con nuove misure.

3.3.5 Bilancio intermedio

Gli sviluppi menzionati in precedenza hanno migliorato il clima nei rapporti fiscali tra l'Italia e la Svizzera. Attualmente non si ravvisa la necessità di avviare colloqui bilaterali sulle condizioni di concorrenza fiscale.

4 Conclusione

Le soluzioni convenute nella roadmap e la loro successiva attuazione hanno consentito negli ultimi anni di compiere notevoli progressi verso una normalizzazione dei rapporti con un partner economico e politico importante per la Svizzera. Le questioni fiscali e finanziarie contenute nella roadmap non sono collegate tra loro. I colloqui relativi ai singoli dossier si sono svolti indipendentemente gli uni dagli altri e gli impegni assunti nel quadro della roadmap sono stati praticamente tutti adempiuti. Sono altresì attesi progressi imminenti in merito alle questioni concernenti l'imposizione dei lavoratori frontalieri e la lista nera del 1999. La ratifica del nuovo Accordo sui frontalieri non è ancora avvenuta, ma le procedure usuali da parte di entrambi gli Stati sono in corso. Sono attesi sviluppi positivi in tempi brevi anche sulla questione della lista nera del 1999. Per quanto riguarda la CDI-I, dopo la ratifica del nuovo Accordo sui frontalieri, le parti dovranno esaminare come previsto nella roadmap la possibilità di una nuova revisione. Laddove necessario, il dialogo ha interessato anche altre tematiche previste dall'allegato della roadmap e viene proseguito per temi importanti quale quello dei servizi finanziari transfrontalieri.

Dopo anni di controversie, la roadmap ha gettato le basi per un rafforzamento della cooperazione, un miglioramento dei rapporti tra i due Stati e lo sviluppo dei rapporti economici bilaterali all'insegna di un clima costruttivo. È stata ed è tuttora utilizzata quale strumento per proseguire con obiettivi chiari un dialogo concreto e approfondito su questioni fiscali e finanziarie.

21.3242

Analisi dello stato di attuazione della roadmap siglata tra Svizzera e Italia nel 2015. Firmato il nuovo accordo sull'imposizione dei frontalieri occorre valutare lo stato di attuazione globale

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che analizzi singolarmente in maniera schematica lo stato di avanzamento dei dossier di politica fiscale e finanziaria contenuti nella roadmap siglata dai Governi di Italia e Svizzera nel febbraio 2015. Quale obiettivo il Consiglio federale mira a concretizzare il chiaro impegno politico sottoscritto dalle parti e quindi tutti i dossier contenuti nella citata roadmap.

Motivazione

Il 23 dicembre 2020 la Svizzera e l'Italia hanno firmato a Roma il nuovo Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

La roadmap tra i due Stati siglata nel febbraio 2015 statuiva un chiaro impegno politico in merito a diversi punti centrali delle relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario. Nello specifico, oltre all'aggiornamento della Convenzione sulla doppia imposizione in relazione alla fiscalità dei frontalieri, i punti chiave da un punto di vista politico erano e restano: l'eliminazione totale della Svizzera dalle varie blacklist sancite dall'Italia e la regolamentazione bilaterale dell'accesso ai mercati finanziari per gli operatori elvetici. In aggiunta vi è la situazione inerente Campione d'Italia.

Per tutti i punti menzionati nella roadmap si era comunicato di aver fissato valori di riferimento vincolanti o disposto un piano di lavoro sull'ulteriore modo di procedere. A distanza di 6 anni è opportuno che il Consiglio federale elabori un rapporto schematico che valuti singolarmente lo sviluppo dei singoli dossier menzionati nella roadmap. Nello specifico è opportuno valutare la situazione attuale in relazione alle informazioni disponibili, alle opportunità presenti, allo sviluppo delle trattative e alla possibile evoluzione a medio termine. L'obiettivo resta quello di rafforzare la cooperazione, migliorare le relazioni tra i due Stati e sviluppare le relazioni economiche bilaterali in un clima costruttivo. La roadmap statuisce ancora oggi un chiaro impegno politico da concretizzare: a 6 anni di distanza è opportuno e legittimo fare un punto alla situazione.

Parere del Consiglio federale del 12.05.2021

Il Consiglio federale è disposto a presentare un rapporto che fornisca una panoramica sullo stato di avanzamento dei dossier di politica fiscale e finanziaria contenuti nella roadmap siglata dai Governi di Svizzera e Italia il 23 febbraio 2015.

Proposta del Consiglio federale del 12.05.2021

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Roadmap

	Contenuto	Misure adottate	Misure necessarie	Conclusione	
Scambio automatico di informazioni in materia fiscale	Introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale	Misura introdotta	-	Obiettivo raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>
Regolarizzazione del passato e scambio di informazioni su domanda	Introduzione dello scambio di informazioni su domanda e possibilità per i contribuenti italiani che detengono un conto in Svizzera di usufruire della procedura italiana di autodenuncia a parità di trattamento	Misura introdotta e pari trattamento accordato nella procedura di autodenuncia	-	Obiettivo raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>
Convenzione per evitare le doppie imposizioni – ulteriori questioni	Negoziati in vista di una revisione della CDI dopo la conclusione del nuovo Accordo sui frontalieri	Conclusione del nuovo Accordo sui frontalieri	Il contenuto di tale revisione dovrà essere esaminato a livello bilaterale	Impegno adempiuto al momento della stesura del presente rapporto	<input checked="" type="checkbox"/>
Imposizione dei frontalieri	Conclusione di un nuovo Accordo sui frontalieri	Nuovo Accordo sui frontalieri concluso	Il nuovo Accordo sui frontalieri deve essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati	Obiettivo raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>
Liste nere	Stabilite le condizioni per eliminare la Svizzera dalle liste nere e inserirla nelle liste bianche	L'Italia ha abolito due liste nere e ha inserito la Svizzera in due liste bianche	La Svizzera figura ancora nella lista nera del 1999	Impegni adempiuti solo in parte	<input type="checkbox"/>
Campione d'Italia	Negoziatazione di una soluzione pragmatica per l'imposizione indiretta (a breve termine) e di una soluzione globale per le questioni fiscali e non fiscali (a medio termine)	La parti si sono accordate su una serie di aspetti fiscali e non fiscali	-	Obiettivo raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>

Allegato alla roadmap – «Ongoing dialogue»

	Contenuto	Misure adottate	Misure necessarie	Conclusione	
Imposta sulle transazioni finanziarie	Dialogo su questioni attuative e altri aspetti specifici dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana	L'imposta sulle transazioni finanziarie italiana è stata discussa nel quadro del dialogo attualmente in corso	-	Obiettivo raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizi finanziari transfrontalieri	Dialogo volto a esaminare possibili soluzioni per migliorare l'accesso al mercato transfrontaliero dei servizi di gestione patrimoniale	Colloqui bilaterali	Proseguimento dei colloqui bilaterali	Obiettivo raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni di concorrenza fiscale	Dialogo su nuove regole fiscali volte a promuovere l'insediamento di imprese e su eventuali contro-misure	La Svizzera ha abrogato i regimi di imposizione delle imprese e introdotto nuove regole conformi agli standard internazionali	-	Obiettivo raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>